COMUNE DI CAVIZZANA (TRENTO)

Parere del Revisore dei Conti. Art. 7 comma 11 della L.P. n. 19/2016 – Art. 18 – comma 3 bis 1 L.P. 10 febbraio 2005 n° 1 e art. 24 – comma 4 – L.P. 27.12.2010 n° 27 e ss.mm. ed integrazioni. Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Cavizzana.

La sottoscritta Nicoletta Zorzi, dottore commercialista, nominata Revisore di Codesto Spettabile Ente per il triennio 2017/2019 con delibera consiliare n. 17 del 12 giugno 2017

RILEVATO

- che ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, della L.P. 1 febbraio 2005 n. 1 e dell'art. 24 comma 4 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 24 e ss.mm. ed integrazioni, gli Enti locali della Provincia di Trento sono tenuti, con atto triennale aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette ed indirette e ad adottare un programma di razionalizzazione, soltanto qualora siano detentrici di partecipazioni in società che integrino i presupposti indicati dalle norme sopra citate;
- come le predette disposizioni assolvono, nel contesto locale, alle finalità di cui all'analogo adempimento previsto dalla normativa statale all'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e trovano applicazione "a partire dal 2018, con riferimento alla situazione del 31 dicembre 2017" (art. 7 co. 11, L.P. 29 dicembre 2016, n. 19);

R I C H I A M A T A

La vigente normativa : D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo "Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica" (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 ("Decreto correttivo"), nonché quanto disposto – ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta – dall'art. 7 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19

E S A M I N A T A

La documentazione giustificativa circa la ricognizione delle predette partecipazioni.

C O N S I D E R A T O

- che l'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 175/2016 'art. 3 – comma 1 – lett. l è rappresentato dalle **società** previste al titolo V del libro V del Codice Civile, che sono **partecipate totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente**, dalle Amministrazioni pubbliche previste all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001
- che, con messaggio dd. 23 novembre 2018, pubblicato sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Struttura ministeriale di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 175/2016, d'intesa con la Corte dei Conti, ha emanato una linea guida concernente la redazione del provvedimento di ricognizione ed eventuale razionalizzazione relativa alle società partecipate dagli Enti Pubblici, fermo restando la verifica di compatibilità di quanto ivi indicato con le peculiarità del contesto normativo locale tenuto conto che "le disposizioni del TUSP, adottate con atto avente forza di legge ordinaria, si applicano nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano solo se contengono una disciplina compatibile con quella eventualmente prevista, per la medesima materia, dai loro statuti, adottati con legge costituzionale, e dalle relative norme di attuazione.";

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TRENTO E ROVERETO
ZORZI
DOTTORE COMMERCIALISTA
SEZ. A
N° 176

- che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Cavizzana verificando che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetti i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

RITENUTO

- che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dagli uffici comunali competenti nel rispetto delle disposizioni normative sopra richiamate, secondo quanto indicato nella documentazione di ricognizione allegata alla delibera del Consiglio Comunale del Comune di Cavizzana per costituirne parte integrante e sostanziale;
- che l'esito della ricognizione effettuata viene riportata nell'allegato A della suddetta deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- che ai sensi del citato art. 7 commi 10 e 11 della L.P. n. 19/2016 occorre individuare le partecipazioni eventualmente soggette a piani di razionalizzazione ed alienazione;
- che le partecipazioni da razionalizzare o alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla Ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2017, accertate come da allegato A della deliberazione, ed alle azioni necessarie al completamento ed alla trasmissione delle relative risultanze come previste e disciplinate dalla deliberazione comunale cui sopra.

Cavizzana, 14/12/2018
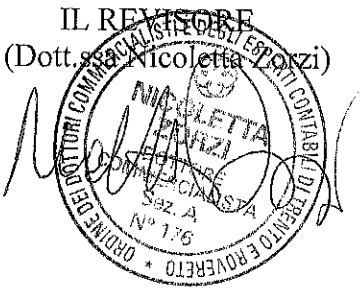
IL REVISORE
(Dott.ssa Nicoletta Zorzi)